



VADEMECUM MOBILITÀ 2023/2024

(CCNI 2022/25 – OM 36/2023)

a cura della Segreteria Provinciale SNALS Palermo

La mobilità del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) per l'anno scolastico 2023/2024 è regolata dall'art. 34 del CCNI 2022/25 e dall' OM 36 del 01/03/2023.

La domanda **di mobilità può essere presentata a partire dal 17 MARZO 2023 e fino al 03 APRILE 2023.**

Pubblicazione dei movimenti: **01 GIUGNO 2023.**

La domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio di profilo) dovrà essere compilata e inviata **tramite il portale ISTANZE ON LINE del MIUR.**

Il sistema automaticamente invia la domanda compilata all' Ufficio Scolastico Provinciale competente.

Può presentare domanda:

- tutto il personale Ata appartenente al ruolo provinciale con incarico a tempo indeterminato;
- il personale con incarico a tempo indeterminato che deve acquisire la sede definitiva con le operazioni di mobilità;
- il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29/11/2007;
- il personale ex LSU immesso in ruolo a tempo pieno;
- il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e chiede il rientro;
- il personale che chiede la restituzione al ruolo di provenienza.

È bene tenere presente che al personale in **attesa di titolarità definitiva, qualora non presentasse domanda di mobilità, viene attribuito il punteggio 0 nella mobilità.**

Resta salva la possibilità di presentare la domanda per **una sola altra provincia** oltre a quella di titolarità.

Nel caso di presentazione della domanda di mobilità nella provincia di titolarità e in un'altra provincia, qualora il personale ottenesse trasferimento nell'altra provincia, automaticamente decade la domanda di mobilità nella provincia di titolarità.

Quali e quante domande possono essere presentate:

- Domanda di trasferimento per la provincia di titolarità ed eventualmente per altra provincia (*nel caso venga soddisfatta la domanda per altra provincia, automaticamente decade quella presentata per la provincia di titolarità*);
- Domanda di passaggio di profilo, per non più di **3 profili** nella Provincia di Titolarietà e/o in altra Provincia, sempre che sia stata presentata domanda di trasferimento in altra provincia.

La domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità.

La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento interprovinciale.

Nella domanda di passaggio di profilo le esigenze di famiglia non vengono valutate (ART. 47 comma 3).

Le **fasi della mobilità** sono tre:

- I fase: nell'ambito del comune di titolarità;
- II fase: nell'ambito di comuni diversi da quello di titolarità, appartenenti alla stessa provincia;
- III fase: movimenti interprovinciali e mobilità professionale.

La mobilità per altra provincia è soddisfatta sul 50% dei posti residuati dopo le prime due fasi della mobilità e dopo avere accantonato i posti per eventuali soprannumerari provinciali.

Si possono esprimere fino ad un **massimo di 15 preferenze**.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- Scuola
- Distretto
- Comune
- Provincia
- Istruzione degli adulti

GRADUATORIE D'ISTITUTO: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO.

Una delle operazioni propedeutiche alla mobilità è quella riguardante la messa a punto della graduatoria di istituto mirata a individuare, tra il personale titolare, quello «perdente posto» a seguito di un «taglio» di organico. L'individuazione del perdente posto avviene dopo la comunicazione alla Scuola di titolarità da parte del Provveditorato agli Studi dell'organico definitivo in carico alla scuola.

Le graduatorie d'istituto per profilo professionale e, per gli assistenti tecnici, diverse per le varie aree di appartenenza, debbono essere pubblicate all'albo della scuola **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza delle domande di trasferimento, **ovvero entro il 18 aprile 2023.**

Le graduatorie hanno validità annuale e riportano, per ciascun dipendente, i **punteggi attribuiti sulla base dei titoli posseduti** (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) **entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento(03/04/2023)**. Il punteggio attribuito dovrà essere riportato nella domanda di mobilità nell'apposito campo riferito alla condizione di soprannumerarietà.

Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 40) il Dirigente Scolastico provvederà d'ufficio, in base agli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Il personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto con mobilità volontaria dal primo settembre dell'anno in corso, indipendentemente dal punteggio posseduto, dovrà essere posizionato negli ultimi posti della graduatoria (CCNI art. 45 c. 5).

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), IV) e VII) (CCNI art. 40 c. 2):

I) - disabilità per gravi motivi di salute;

III) - personale con disabilità e/o personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

IV) - assistenza al coniuge, al figlio, al genitore, al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;

Per il personale di cui al punto IV) l'esclusione dalla graduatoria d'istituto **si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.**

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2023/2024, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Se la scuola di titolarità comprende plessi e sezioni ubicate nel comune e/o distretto sub comunale del domicilio del familiare dell'assistito non occorre precisare di avere presentato domanda di mobilità volontaria per godere dell'esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto. .

VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

Il Dirigente Scolastico dopo aver pubblicato le graduatorie definitive (entro i quindici giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità), individua gli eventuali soprannumerari, ai quali deve essere notificato il provvedimento, con l'indicazione del relativo punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria.

Il personale dichiarato formalmente «perdente posto» è obbligato a presentare domanda di mobilità in modalità cartacea, entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione di soprannumerarietà. Qualora non presentasse alcuna domanda è mobilitato d'ufficio.

Se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità, il personale dichiarato perdente posto che ha presentato domanda condizionata verrà automaticamente riassorbito nell'organico dell'istituzione scolastica.

Il personale perdente posto che dovesse optare, in ogni caso, per la mobilità «libera» cioè non condizionata al rientro nella scuola di titolarità, perde il diritto di precedenza al rientro nella scuola di titolarità, anche per gli anni successivi, nonché la valutazione della continuità del servizio maturato nella scuola.

Nel caso in cui, il personale perdente posto dovesse optare per la mobilità «condizionata» alla non costituzione del posto in organico di diritto (se si costituisce il posto in organico di diritto la sua domanda non è più valida) mantiene il diritto per otto anni al rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità, nonché il diritto alla valutazione di tutti gli anni della continuità maturata, purché produca ogni anno domanda di trasferimento, indicando come prima preferenza la scuola di ex titolarità.

Nel caso in cui il predetto personale non presentasse domanda di mobilità negli anni successivi, anche per un solo anno, indicando come prima preferenza la scuola da cui si è trasferito, con domanda condizionata perché perdente posto, esso perderebbe il diritto al rientro con precedenza, nonché la valutazione della continuità maturata nella scuola di ex titolarità.

Il personale in esubero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di mobilità. Qualora non presentasse domanda di mobilità il suo trasferimento è disposto d'ufficio. Il trasferimento d'ufficio è disposto anche qualora nessuna delle preferenze espresse nella domanda fosse disponibile.

L'assolvimento delle predette condizioni o l'eventuale utilizzo in altra scuola, non interrompono la continuità di servizio. Lo stesso avviene per il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata o rimasto in soprannumero nella provincia che ottenga l'assegnazione provvisoria.

N. B. L'individuazione delle classi di concorso in esubero (il numero di personale a tempo indeterminato è maggiore dei posti disponibili) è operata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Le precedenze sono inserite secondo l'ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

/ - DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure di mobilità ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta al personale che si trovi nell'ordine:

- personale non vedente;
- personale emodializzato.

// - PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

/// - PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE. Nell'ambito di ciascuna delle tre fasi delle procedure di mobilità, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale Ata che si trovi nelle seguenti condizioni:

1 - DISABILI DI CUI ART. 21 – Devono essere in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 e di certificazione di invalidità superiore ai 2/3 (67%)o di minorazione iscritta alla categoria 1[^], 2[^] e 3[^] della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. Il personale ha diritto ad usufruire della precedenza per la prima fase dei movimenti, mentre nella seconda e terza fase mantiene il diritto alla precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che** abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

2 – PERSONALE (NON NECESSARIAMENTE DISABILE) CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO - Deve essere prodotta idonea documentazione, rilasciata dall'ASL di competenza, dalla quale risulti chiaramente l'assiduità della terapia e l'istituto dove viene praticata. Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che** la prima di tali preferenze sia relativa al comune (o distretti o scuole in esso ubicati) in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera anche nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.

3 – PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL'ART. 33 LEGGE 104/92

Deve produrre la certificazione di disabilità con situazione di gravità rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge 104/92. La precedenza è usufruibile per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che sia stato espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.

Per il personale che usufruisce di queste precedenze, nel caso in cui non esistano scuole esprimibili nel comune d'interesse, è possibile indicare una scuola in comune vicinore o in altro comune non vicinore ma che abbia una sede o plesso nel comune di residenza o cura.

.

IV – ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITA', ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA', ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

La precedenza opera nella II e III fase mentre nella I fase opera esclusivamente tra **distretti diversi dello stesso comune**

E' riconosciuta ai genitori che assistono il figlio disabile in situazione di gravità e al coniuge per l'assistenza del coniuge disabile. L'assistenza da parte del fratello/sorella o persona individuata dall'autorità giudiziaria e che esercita la tutela legale, può essere riconosciuta esclusivamente per la **comprovata mancanza** dei genitori perché scomparsi o totalmente inabili.

Deve essere prodotta per la certificazione di disabilità con situazione di gravità del familiare assistito, rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art.3 c. 3 della legge 104/92 mentre con dichiarazione personale, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, si deve comprovare il rapporto di parentela, il carattere di unicità dell'assistenza a favore del soggetto disabile e che lo stesso non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Non è più obbligatoria l'autocertificazione di convivenza con il disabile.

NOVITÀ

L'art. 3 del decreto legislativo 30 Giugno 2022 n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13 , comma 1, punto IV e dall'art. 40 comma 1 punto IV del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto della eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a. Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;**
- b. Richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.**

Analogamente tutti i figli che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Il personale Ata appartenente alle categorie beneficiarie della precedenza di cui sopra deve **esprimere come prima preferenza il comune**, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, o una o più scuole in essi ricomprese, **ove è domiciliata la persona disabile**. In caso di mancanza di scuole nel comune dell'assistito, le altre preferenze dovranno essere espresse rispettando l'ordine previsto dalle tabelle di viciniorietà predisposte per ogni singola provincia. L'indicazione sintetica del comune o dei distretti sub comunali di ricongiungimento è obbligatoria poiché, nel caso in cui non venisse indicato tale codice la domanda sarebbe valutata senza il diritto di precedenza.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza nelle prime due fasi, mentre per la fase interprovinciale può usufruirne esclusivamente nelle operazioni annuali di assegnazione provvisoria e non in quelle di mobilità.

V – PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI TITOLARITA'.

Il personale ATA beneficiario delle precedenza di cui al punto II), ha titolo a rientrare con precedenza nella seconda fase, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità. In caso di mancanza di sedi disponibili in detto comune la precedenza si applica nei comuni vicini. Per fruire della precedenza nella domanda devono essere indicati il comune e la scuola da cui il personale è stato trasferito d'ufficio.

VI – PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.

In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che **il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità**, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

Il personale che ricopre cariche pubbliche, durante l'esercizio del mandato, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti nella seconda e terza fase, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il mandato amministrativo e l'esercizio del mandato sussista entro i dieci giorni precedenti il termine ultimo di comunicazione a SIDI delle domande. **Se in fase di trasferimento si è avvalso della precedenza**, al termine del mandato deve rientrare nella scuola di precedente titolarità, e in caso di mancanza di posti, viene individuato soprannumerario.

VIII – PERSONALE CHE RIPRENDE IL SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.

Il personale che rientra in servizio al termine dell'aspettativa sindacale, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulti domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla prima e seconda fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale. Il possesso del requisito deve essere documentato tramite autocertificazione.

ASSISTENTI TECNICI

Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito della stessa area professionale di titolarità, può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Il trasferimento da un'area professionale all'altra può essere disposto previo accertamento dei requisiti posseduti. Nella domanda infatti dovranno essere indicati i nuovi titoli che danno accesso ad aree professionali diverse. Oltre a quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 29/11/2007, così come modificata dall'art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, possono anche essere indicati quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 24/7/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale (CCNI art. 49 c. 2). Il trasferimento da un'area professionale all'altra, è disposto in subordine rispetto alla salvaguardia di posti per eventuali soprannumerari individuati a livello provinciale. Le operazioni inoltre devono essere effettuate rispettando la precedenza a chi richiede di cambiare area nella stessa istituzione scolastica di titolarità.

Per i posti di laboratorio di "Informatica" (codice T72) appartenenti alla area "Elettronica ed elettrotecnica" (AR02) istituiti presso le scuole del primo ciclo in applicazione dell'art. 1 comma 967 della legge 178/2020 i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato nelle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.

La sede di servizio è quella costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO.

In base alla tabella di valutazione - Allegato E - Tabella A - allegata al CCNI, il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda (03 APRILE 2023).

Nella mobilità a domanda la valutazione del servizio svolto nella medesima area di appartenenza, di ruolo e pre-ruolo, viene valutato con punti due per ogni mese di servizio prestato mentre nella mobilità d'ufficio il servizio pre-ruolo viene valutato ancora con punti uno per ogni mese.

Viene comunque valutato sempre con punti 1 il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in aree diverse.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto d'impiego è riconosciuto come servizio pre-ruolo a decorrere dall'1/2/1987, in quanto riconosciuto ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del D.L.vo 297/94 e successive modifiche.

Il servizio prestato come docente nelle scuole statali, anche senza il possesso del prescritto titolo di studio, è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio pre-ruolo.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio aggiuntivo di 40 punti viene riconosciuto a chi, dopo aver acquisito il diritto per non avere mai presentato domanda di mobilità per un triennio, a decorrere dalle operazioni per l'a.s. 2000/2001 e fino all' a.s. 2007/2008, non abbia poi ottenuto domanda di trasferimento negli anni successivi.

REVOCA DOMANDA E/O REGOLAMENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

E' consentita la revoca delle domande di mobilità presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all'Ufficio Territoriale competente ed è presa in considerazione se presentata sino a 1° giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale (OM art. 5 c. 2), per quest'anno, quindi, **entro la data del 01 MAGGIO 2023**. Se nella comunicazione non viene chiaramente precisato quale delle domande si intende annullare, trasferimento o passaggio di profilo, la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate per la mobilità.

Non è ammessa la rinuncia del trasferimento ottenuto, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vuoto e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto.